

LA LEGISLAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO

NELL'OPERA DELLA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

PRESSO LA SOCIETÀ DELLE NAZIONI

La Organizzazione internazionale del Lavoro trae le sue origini dal Trattato di Pace di Versailles, che la contempla negli articoli 387-420 della parte XIII.

L'istituzione è aggregata alla Società delle Nazioni, e, secondo il pensiero delle Alte Parti contraenti, essa deve ispirarsi, per la nuova regolamentazione delle condizioni di lavoro, a metodi ed a principî, fissati nel suo atto costitutivo, dei quali ricordiamo qui i più salienti:

1) Il principio che il lavoro non dev'essere considerato semplicemente come una merce od un articolo di commercio ; 2) il diritto di associazione, tanto per i lavoratori quanto per i datori di lavoro ; 3) il pagamento ai lavoratori di un salario che assicuri loro un tenore di vita sufficiente e decoroso ; 4) l'adozione di una giornata di 8 ore o della settimana di 48 ore, come mèta da raggiungere ovunque ; 5) l'adozione di un riposo settimanale minimo di 24 ore, possibilmente la domenica ; 6) la soppressione del lavoro dei fanciulli e l'obbligo di limitarlo allo scopo di permettere il proseguimento della loro educazione e di assicurare il loro sviluppo fisico ; 7) a lavoro eguale, salario eguale, ecc.

Questo elenco lascia già intravedere su quali punti l'Organizzazione Internazionale del Lavoro doveva portare la sua attenzione, e vedremo come essa sia riuscita a concretare fino ad oggi, in progetti di convenzioni e raccomandazioni, la maggior parte dei postulati anzidetti.

Secondo il rapporto degli autori stessi della Parte XIII del Trattato di Pace, l'idea fondamentale di questa organizzazione è che la costituzione della Società delle Nazioni non potrà realmente porre termine ai disagi di cui ha sofferto il mondo per il passato e non potrà eliminare i fermenti di lotta internazionale

se non riuscirà ad apportare un rimedio ai mali ed alle ingiustizie dello stato sociale attuale; perciò il primo scopo dell'Organizzazione internazionale del Lavoro è di stabilire dappertutto un regime di lavoro « veramente umano ».

Tutti gli Stati contraenti si sono impegnati, sia a scopo umanitario, sia nel timore di una reciproca concorrenza sleale, ad assicurare, mediante l'adozione di regole uniformi (progetti di convenzioni) o di misure equivalenti (raccomandazioni), condizioni migliori e per quanto possibile uguali per tutti i lavoratori del mondo. La Conferenza Generale, che si riunisce almeno una volta all'anno, fissa i testi dei progetti di convenzioni e delle raccomandazioni. L'Ufficio Internazionale del Lavoro cura le ratifiche delle disposizioni adottate e ne controlla l'applicazione; inoltre, — e ciò costituisce il suo secondo compito — è incaricato della « centralizzazione e distribuzione di tutte le informazioni concernenti la regolamentazione internazionale della condizione dei lavoratori e del regime di lavoro ». Esso ha dunque l'attribuzione di imprimere unità al movimento economico universale, il che gli consente di mettere a raffronto, in fatto di riforme, gli esperimenti ed i risultati conseguiti nei vari paesi.

Progetti di Convenzioni e Raccomandazioni approvati dalla Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Dalla Conferenza di Washington (1919) a quella di Ginevra (1923) furono complessivamente approvate 17 Convenzioni e 20 Raccomandazioni che di seguito riferiamo.

CONFERENZA DI WASHINGTON 1919.

Questa Conferenza, che si è occupata specialmente delle condizioni di lavoro nell'industria, ha adottato 6 progetti di convenzioni e 5 raccomandazioni.

Progetti di convenzioni.

1° — *Giornata di 8 ore — settimana di 48 ore.* — Su tale progetto di convenzione si è fermata a lungo l'attenzione della Conferenza, sia per gli atteggiamenti diversi assunti dai rappresentanti dei vari gruppi interessati, sia per la discussione delle

prevedibili conseguenze dell'applicazione di una tale legislazione. Sostanzialmente, si chiede che in tutti gli stabilimenti industriali, pubblici o privati, la durata del lavoro del personale non possa essere superiore a 8 ore per giorno e 48 ore per settimana, salvo le eccezioni previste e che potranno essere concesse dalla pubblica autorità, in certe condizioni. Detta convenzione, però, non si applica agli stabilimenti in cui sono impiegati soltanto i membri di una stessa famiglia.

2° — *Disoccupazione.* — Si fa obbligo agli Stati: 1) di comunicare all'Ufficio Internazionale del Lavoro tutte le notizie statistiche che possano giovare alla lotta contro la disoccupazione; 2) di istituire un sistema di uffici pubblici e gratuiti di collocamento; 3) d'estendere, in ogni paese, ai lavoratori stranieri, il sistema dell'assicurazione contro la disoccupazione, di cui beneficiano i lavoratori nazionali.

3° — *Impiego delle donne prima e dopo il parto, nell'industria e nel commercio.* — In tutti gli stabilimenti industriali o commerciali, pubblici o privati, o nelle loro dipendenze, eccezione fatta per quelli dove sono impiegati soltanto membri di una stessa famiglia, una donna: a) non sarà autorizzata a lavorare durante le 6 settimane che seguono il parto; b) prima del parto avrà il diritto di lasciare il lavoro, dietro presentazione di un certificato medico, da cui risulti che il parto dovrebbe avvenire entro un periodo di 6 settimane; c) riceverà, durante la sua assenza, un'indennità sufficiente per il proprio mantenimento; d) avrà diritto ai riposi necessari, durante la giornata, per allattare il bambino.

4° — *Lavoro notturno delle donne nell'industria.* — Si proibisce il lavoro notturno delle donne, senza distinzione di età, in qualunque stabilimento industriale, pubblico o privato, o nelle sue dipendenze, eccettuati quegli stabilimenti in cui sono impiegati soltanto i membri di una stessa famiglia. Sono previste deroghe per certi casi di forza maggiore e per certi paesi detti « in condizioni speciali ».

5° — *Età minima di ammissione dei fanciulli ai lavori industriali.* — I fanciulli di età inferiore ai 14 anni non possono essere impiegati negli stabilimenti industriali, pubblici o privati, o nelle loro dipendenze, eccettuati quelli in cui lavorano soltanto i membri di una stessa famiglia. Sono ammesse alcune deroghe.

6° — *Lavoro notturno dei fanciulli nell'industria.* — E' proibito impiegare, durante la notte, fanciulli di età inferiore ai 18 anni negli stabilimenti industriali, pubblici o privati o loro dipendenze, eccettuati quelli in cui lavorano soltanto i membri di una stessa famiglia. La proibizione, però, non si estenderà ai fanciulli di oltre 16 anni, in parecchie industrie a lavoro continuato.

Raccomandazioni.

1. — *Disoccupazione.* — Si raccomanda: 1) di prendere provvedimenti per proibire la creazione di uffici di collocamento a pagamento o di imprese commerciali di collocamento; 2) che l'arruolamento collettivo dei lavoratori in un paese, per impiegarli in un altro, non possa eseguirsi se non dopo un'intesa tra i paesi interessati e dopo consultazione delle organizzazioni padronali ed operaie; 3) di organizzare un sistema effettivo di assicurazione contro la disoccupazione; 4) di coordinare nei limiti dei singoli Stati l'esecuzione dei lavori intrapresi per conto dell'Autorità pubblica, e per quanto possibile, di riservarne l'esecuzione per i periodi e per le regioni di disoccupazione.

2° — *Reciprocità di trattamento dei lavoratori stranieri.* — Dopo accordo fra i paesi interessati, applicazione ai lavoratori stranieri ed alle loro famiglie del beneficio delle leggi nazionali di protezione operaia.

3° — *Prevenzione del carbonchio.* — Si raccomanda di provvedere alla disinfezione delle lane sospette, nel paese di origine o, se ciò non sia possibile, nel porto di sbarco.

4° — *Protezione delle donne e dei fanciulli contro il saturnismo.* — In considerazione dei pericoli che presentano per le donne, dal punto di vista della maternità, certe operazioni industriali, e al fine di permettere ai fanciulli di svilupparsi fisicamente, è vietato l'impiego delle donne, e dei giovani di età inferiore ai 18 anni, per lavori determinati che riguardino la lavorazione del piombo. Le donne, ed i giovani di età inferiore ai 18 anni, non potranno essere impiegati in lavori nei quali si utilizzino sali di piombo, se non saranno prese le necessarie misure di protezione; nelle industrie, poi, in cui è possibile sostituire i sali solubili di piombo con sostanze non velenose, l'uso di tali sali solubili dovrà essere regolato con maggiore severità.

5° — *La creazione di un servizio pubblico dell'igiene* è raccomandata in quei paesi che non l'avessero già istituito, con l'incarico di salvaguardare la salute degli operai e coll'obbligo di mettersi in rapporto con l'Organizzazione internazionale del Lavoro.

6° — *Raccomandazione agli Stati di aderire alla Convenzione Internazionale di Berna (1906) sulla proibizione dell'uso del fosforo bianco (giallo), nell'industria dei fiammiferi.*

CONFERENZA DI GENOVA 1920.

Essa fu convocata per prendere in esame l'applicazione delle decisioni della Conferenza di Washington alla gente di mare. Tre furono i progetti di convenzione adottati e quattro le raccomandazioni.

Progetti di Convenzioni.

1° — *Età minima di ammissione dei fanciulli al lavoro marittimo.* — Sotto ai 14 anni i fanciulli non possono essere impiegati a bordo, eccezione fatta per le navi su cui lavorano soltanto i membri di una stessa famiglia. Questa convenzione non si applica alle navi-scuole sorvegliate dalla pubblica autorità.

2° — *Indennità di disoccupazione in caso di perdita per naufragio.* — In tale caso il datore di lavoro dovrà pagare a ciascun marinaio arruolato, per affrontare il conseguente periodo di disoccupazione, un'indennità limitata, al massimo, al salario di 2 mesi.

3° — *Collocamento dei marinai.* — Non può essere oggetto di un commercio a scopo di lucro. E' previsto un regime transitorio per quelle persone o quegli enti che fanno già il commercio del collocamento a scopo lucrativo.

Raccomandazioni.

1° — *Limitazione delle ore di lavoro nell'industria della pesca.* — Si raccomanda ai Governi di adottare una legislazione che limiti, nel senso della giornata di 8 ore e della settimana di 48 ore, le ore di lavoro di tutti i lavoratori impiegati nell'industria della pesca, tenendosi conto delle speciali condizioni di

detta industria, e dopo consultazione delle organizzazioni padronali ed operaie interessate.

2° — *Limitazione delle ore di lavoro nella navigazione interna.* — Si raccomanda pure di limitare le ore di lavoro nella navigazione interna, nel senso della giornata di 8 ore e della settimana di 48 ore.

3° — *Statuti nazionali della gente di mare.* — Si raccomanda di incorporare in statuti nazionali della gente di mare tutte le leggi e regolamenti relativi ai marinai considerati come tali.

4° — *Assicurazione dei marinai contro la disoccupazione.* — In conformità alle decisioni di Washington in materia di disoccupazione nell'industria, si raccomanda di organizzare per i marinai un sistema effettivo di assicurazione contro la disoccupazione, risulti essa da naufragio o da qualunque altra causa, sia a mezzo di un regime di assicurazioni statali, sia a mezzo di sovvenzioni governative ad associazioni i cui statuti provvedano in favore dei loro membri il pagamento di indennità di disoccupazione.

CONFERENZA DI GINEVRA 1921.

Questa Conferenza ha votato 7 progetti di convenzioni ed 8 raccomandazioni.

Progetti di convenzioni.

1° — *Età minima d'ammissione dei fanciulli al lavoro nell'agricoltura.* — I fanciulli di età inferiore ai 14 anni non potranno essere impiegati nell'agricoltura, che nelle ore in cui siano liberi da ogni occupazione scolastica ed in modo che il loro impiego non possa pregiudicare la loro assiduità alla scuola.

2° — *Diritti d'associazione e di coalizione dei lavoratori agricoli,* come per i lavoratori dell'industria e del commercio.

3° — *Riparazione degli infortuni sul lavoro nell'agricoltura.* — Si estenda ai salariati agricoli il beneficio delle leggi e dei regolamenti sugli indennizzi per infortuni accaduti per il fatto del lavoro o in occasione di questo.

4° *Biacca.* — Si proibisce l'impiego della biacca e del solfato di piombo nei lavori di pittura nell'interno degli edifici,

eccettuato un certo numero di stabilimenti industriali; è ammessa una deroga per la pittura decorativa. Nei lavori eseguiti colla biacca non si possono impiegare giovani di meno di 18 anni o donne. La Convenzione elenca i principii ai quali deve informarsi una regolamentazione dell'uso della biacca.

5° — *Applicazione del riposo settimanale negli stabilimenti industriali.* — Il personale impiegato in uno stabilimento industriale pubblico o privato, o nelle sue dipendenze, dovrà godere, per ogni periodo di sette giorni, di un riposo di almeno 24 ore consecutive, che, possibilmente, comprenderà la domenica, e sarà esteso contemporaneamente a tutto il personale, eccettuati gli stabilimenti a fuoco continuo.

6° — *Età minima di ammissione dei giovani al lavoro, in qualità di stivatori o fuochisti.* — I giovani di età inferiore ai 18 anni non possono essere impiegati a bordo delle navi in qualità di stivatori o fuochisti.

7° — *Esame medico obbligatorio dei fanciulli e dei giovani impiegati a bordo delle navi.* — Eccezione fatta delle navi sulle quali sono impiegati soltanto i membri di una stessa famiglia, i fanciulli ed i giovani di età inferiore ai 18 anni non potranno essere impiegati a bordo che dietro presentazione di un certificato comprovante la loro idoneità a tale lavoro, e firmato da un medico di fiducia dell'autorità competente.

Raccomandazioni.

1° — *Mezzi di prevenzione contro la disoccupazione nell'agricoltura.* — La raccomandazione elenca un certo numero di provvedimenti.

2° — *Protezione, prima e dopo il parto, delle donne impiegate nell'agricoltura.* — Si raccomanda di adottare per le donne impiegate nell'agricoltura la stessa protezione votata a Washington per quelle impiegate nell'industria e nel commercio.

3° — *Lavoro notturno delle donne nell'agricoltura.* — Tale lavoro dovrà essere regolato in modo da assicurare loro un periodo di riposo conforme alle esigenze della loro costituzione fisica e non inferiore a 9 ore, possibilmente continue.

4° *Lavoro notturno dei fanciulli e dei giovinetti nell'agricoltura.* — Il lavoro dovrà essere regolato, per i fanciulli di

età inferiore ai 14 anni, in modo da assicurare loro un periodo di riposo non inferiore a 10 ore consecutive (9 ore consecutive per giovinetti dai 14 ai 18 anni).

5° — *Sviluppo dell'insegnamento tecnico-agricolo.* — Si cercherà specialmente di farne fruire i salariati agricoli, alla stesso titolo che altre persone impiegate nell'agricoltura.

6° — *Alloggio dei lavoratori agricoli.* — Esso dovrà essere conforme alle esigenze della morale e dell'igiene.

7° — *Assicurazioni sociali agricole.* — Estensione ai salariati agricoli del beneficio delle leggi e dei regolamenti che istituiscono sistemi di assicurazione contro le malattie, l'invalidità e la vecchiaia per i lavoratori dell'industria e del commercio.

8° — *Applicazione del riposo settimanale negli stabilimenti commerciali.* — Come negli stabilimenti industriali.

CONFERENZA DI GINEVRA 1922.

Nessun progetto di convenzione è stato esaminato da questa Conferenza, la quale ebbe, quindi, ad occuparsi soltanto di un progetto di raccomandazione sulle *statistiche dell'emigrazione ed immigrazione.*

Raccomandazioni.

Si raccomanda di comunicare all'Organizzazione internazionale del Lavoro: 1° tutte le informazioni che riguardano l'emigrazione, l'immigrazione, il rimpatrio ed il transito degli emigranti ecc.; 2° le statistiche particolareggiate del movimento migratorio. Si invitano inoltre i singoli Governi ad adottare: una definizione unica dell'« emigrante », e l'uso di metodi statistici comuni.

Emendamento al Trattato di Versailles.

Venne adottato anche un emendamento all'art. 393 del Trattato di Versailles. Con esso i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro vennero portati da 24 a 32, aumentando di 4 seggi il numero dei posti riservati ai Delegati Governativi e di 2 seggi quello dei Delegati padronali ed operai. Fu inoltre stabilito che dei rappresentanti, 6 governativi, 2 padronali e 2 operai, dovessero appartenere a paesi extra-europei.

CONFERENZA DI GINEVRA 1923.

Anche questa Conferenza, per varie ragioni, non ebbe a discutere alcun progetto di convenzione, ma adottò una raccomandazione particolareggiata sui *principii generali per l'organizzazione dei servizi d'ispezione destinati ad assicurare l'applicazione delle leggi e dei provvedimenti per la protezione dei lavoratori.*

Raccomandazione.

Considerando che detti servizi d'ispezione sono una necessità, soprattutto dopo la ratifica delle convenzioni e raccomandazioni votate dalle diverse Conferenze Internazionali del Lavoro, la raccomandazione esamina i punti seguenti :

1) l'oggetto dell'ispezione (applicazione della legislazione sulla protezione dei lavoratori);

2) natura delle funzioni e dei poteri dell'ispezione (diritti e prerogative necessarie per l'adempimento di tali funzioni);

3) organizzazione dell'ispezione (possibile residenza degli ispettori nelle regioni industriali stesse; controllo diretto ed esclusivo del servizio di ispezione da parte di una autorità nazionale centrale; appello ad esperti per i problemi speciali; nomina di ispettori per le donne; speciale cura per la formazione di buoni ispettori; visite agli stabilimenti senza preavviso, ecc.).

4) rapporti degli ispettori (presentati periodicamente).

Ratifica di convenzioni e adozione di raccomandazioni.

A complemento di quanto è stato fin qui esposto, si ritiene utile presentare nelle due tabelle seguenti lo stato attuale delle ratifiche delle Convenzioni e delle Raccomandazioni delle varie Conferenze Internazionali. Com'è noto, i progetti di convenzione o di raccomandazione, votati alla maggioranza dei due terzi, sono sottoposti ai Governi degli Stati membri dell'Organizzazione che debbono, nei termini prescritti, presentarli alle relative autorità competenti. I progetti non costituiscono impegno per i paesi se non quando siano stati approvati da queste autorità, ratificati dai governi e registrati dalla Segreteria della Società delle Nazioni.

Stato delle ratifiche delle

	WASHINGTON 1919					
	1. Ore di lavoro (8-18 ore)	2. Disoccupazione	3. Lavoro delle donne prima e dopo il parto	4. Lavoro notturno delle donne	5. Eta minima dei fan- ciulli (Industria)	6. Lavoro notturno de i fanciulli (Industria)
Africa del Sud	—	—	—	1-11-1921	—	—
Albania	—	—	—	—	—	—
Argentina	—	—	—	—	—	—
Australia	—	—	—	—	—	—
Austria	—	—	—	—	—	30
Belgio	—	—	—	—	—	2
Bolivia	—	—	—	—	—	8
Brasile	—	—	—	—	—	—
Bulgaria	14-2-1922	14-2-1922	14-2-1922	14-2-1922	14-2-1922	14-2-1922
Canada	—	—	—	—	—	—
Cecoslovacchia	24-8-1921	—	—	24-8-1921	24-8-1921	—
Cile	—	—	—	—	—	30
Cina	—	—	—	—	—	6-
Columbia	—	—	—	—	—	—
Cuba	—	—	—	—	—	—
Danimarca	—	13-10-1921	—	—	4-1-1923	4-1-1923
Danzica	—	—	—	—	—	23
Equatore	—	—	—	—	—	—
Estonia	—	20-12-1922	—	20-12-1922	20-12-1922	20-12-1922
Etiopia	—	—	—	—	—	2-
Finlandia	—	19-10-1921	—	—	—	—
Francia	—	—	—	—	—	13-
Germania	—	—	—	—	—	—
Giappone	—	23-11-1922	—	—	—	—
Gran Bretagna	—	14-7-1921	—	14-7-1921	14-7-1921	14-7-1921
Grecia	19-11-1920	19-11-1920	19-11-1920	19-11-1920	19-11-1920	19-11-1920
Guatemala	—	—	—	—	—	—

Le date indicate sono quelle della registrazione, presso il Segretario della Società delle Nazioni

Segue Stato delle ratifiche delle

	WASHINGTON 1919					
	1. Ore di lavoro (8-1) ore	2. Disoccupazione	3. Lavoro delle donne prima e dopo il parto	4. Lavoro notturno delle donne	5. Et� minima dei fanciulli (Industria)	6. Lavoro notturno dei fanciulli (Industria)
Haiti	—	—	—	—	—	—
India	14-7-1921	14-7-1921	—	14-7-1921	—	14-7-1921
Irlanda	—	—	—	—	—	30-
Italia	—	10-4-1923	—	10-4-1923	—	10-4-1923
Lettonia	—	—	—	—	—	—
Lituania	—	—	—	—	—	—
Lussemburgo	—	—	—	—	—	—
Nicaragua	—	—	—	—	—	—
Norvegia	—	23-11-1921	—	—	—	—
Nuova Zelanda	—	—	—	—	—	—
Paesi Bassi	—	—	—	4-9-1922	—	—
Panama	—	—	—	—	—	—
Paraguay	—	—	—	—	—	—
Persia	—	—	—	—	—	—
Perù	—	—	—	—	—	—
Polonia	—	—	—	—	—	—
Portogallo	—	—	—	—	—	14-1-
Rumenia	13-6-1921	13-6-1921	13-6-1921	13-6-1921	13-6-1921	13-6-1921
Salvador	—	—	—	—	—	21-6-
Serbi, Croati e Sloveni	—	—	—	—	—	—
Siam	—	—	—	—	—	—
Spagna	—	4-7-1923	4-7-1923	—	—	—
Svezia	—	27-9-1921	—	—	—	—
Svizzera	—	9-10-1922	—	9-10-1922	9-10-1922	9-10-1922
Ungheria	—	—	—	—	—	—
Uruguay	—	—	—	—	—	—
Venezuela	—	—	—	—	—	—

Le date indicate sono quelle della registrazione, presso il Segretario della Societ  delle Nazioni, d

Stato di applicazione, nei vari Paesi, delle Raccomandazioni

	WASHINGTON 1919						1.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	
	Disoccupazione	Reciprocità tratta- mento lavoratori stranieri	Carbonchio	Saturismo donne fanciulli	Servizio pubblico del- l'igiene	Fosforo bianco (fia- mmiferi) applicazione Convenz. Berna 1906	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
Africa del Sud	—	—	—	—	l. a. c.	(a) l. a. c.	—
Albania	—	—	—	—	—	—	—
Argentina	—	L	—	—	—	—	—
Australia	—	—	—	—	—	—	—
Austria	l. a. c.	L	—	L	L l. a. c.	l. a. c.	—
Belgio	L	L	—	—	l. a. c.	l. a. c.	—
Bolivia	—	—	—	—	—	—	—
Brasile	—	L	—	—	—	—	—
Bulgaria	—	l. a. c.	—	—	l. a. c.	—	—
Canada	—	—	—	—	—	l. a. c.	—
Cecoslovacchia	L (§ III)	L	—	—	—	—	l. a. c.
Cile	—	l. a. c.	—	—	—	—	—
Cina	—	—	—	—	—	—	—
Columbia	—	—	—	—	—	—	—
Cuba	—	—	—	—	—	—	—
Danimarca	L	L l. a. c.	—	—	l. a. c.	l. a. c.	—
Danzica	—	—	—	—	—	—	—
Equatore	—	—	—	—	—	—	—
Estonia	—	—	—	—	—	—	—
Etiopia	—	—	—	—	—	—	—
Finlandia	l. a. c.	L	—	—	l. a. c.	—	—
Francia	L (§ II)	L l. a. c.	—	—	—	l. a. c.	l. a. c.
Germania	L	—	—	L	l. a. c.	l. a. c.	—
Giappone	—	l. a. c.	—	l. a. c.	—	—	—
Gran Bretagna	—	—	—	L	l. a. c.	l. a. c.	—
Grecia	—	—	—	—	—	—	—
Guatemala	—	—	—	—	—	—	—

L - Stati che hanno ufficialmente applicata le raccomandazioni per mezzo di Leggi. - l. a. c. - Stati
(a) Vedasi la tabella delle Convenzioni.

Conferenze Internazionali del Lavoro

4.	GINEVRA 1921								GINEVRA 1922	GINEVRA 1923
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
10. Associazioni e sindacati contro la disoccupazione										
11. Prevenzione della disoccupazione nell'agricoltura										
12. Partito (Agricoltura)										
13. Lavoro notturno delle donne (Agricoltura)										
14. Lavoro notturno fanciulli e giovani (Agricoltura)										
15. Insegnamento tecnico agricolo					L.					
16. Condizioni di alloggio (Agricoltura)										
17. Assicurazioni Sociali (Agricoltura)										
18. Riposo settimanale negli stabilimenti industriali										
19. Statistiche dell'emigrazione										
20. Organizzazioni dell'ispezione per l'applicazione della protezione dei lavoratori										

Indicato ufficialmente l'esistenza di leggi anteriori conformi.

Segue Stato di applicazione, nei vari Paesi, delle Raccomandazioni

	WASHINGTON 1919						G. I.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	1.
	Disoccupazione	Reciprocità trattamento lavoratori stranieri	Carbonchio	Saturismo donne e fanciulli	Servizio pubblico dell'igiene	Fosforo bianco (fiammiferi) (applicazione Convenz. Berna 1906)	Ore di lavoro (pesca)
Haiti	—	—	—	—	—	(a)	—
India	—	l. a. c.	l.	l.	l. a. c.	l. a. c.	—
Irlanda	—	—	—	—	—	—	—
Italia	{ L (§II) l. a. c. }	{ L l. a. c. }	—	—	l. a. c.	—	—
Lettonia	—	—	—	—	—	—	—
Lituania	—	—	—	—	—	—	—
Lussemburgo	—	{ L l. a. c. }	—	—	l. a. c.	l. a. c.	—
Nicaragua	—	—	—	—	—	—	—
Norvegia	l.	—	—	—	l. a. c.	l. a. c.	—
Nuova Zelanda	—	—	—	—	—	—	—
Paesi Bassi	—	l.	l.	l.	l. a. c.	l. a. c.	—
Panama	—	—	—	—	—	—	—
Paraguay	—	—	—	—	—	—	—
Persia	—	—	—	—	—	—	—
Perù	—	—	—	—	—	—	—
Polonia	L (§I, II)	{ L l. a. c. }	l. a. c.	l.	l.	—	—
Portogallo	—	—	—	—	—	—	—
Rumenia	—	l. a. c.	—	—	l. a. c.	—	—
Salvador	—	—	—	—	—	—	—
Serbi, Croati & Sloveni	—	—	—	—	—	—	—
Siam	—	—	—	—	—	—	—
Spagna	L (§ II)	l. a. c.	—	—	—	l. a. c.	—
Svezia	L	{ L l. a. c. }	—	—	l. a. c.	—	—
Svizzera	—	l.	—	l.	—	l. a. c.	—
Ungheria	—	—	—	—	—	—	—
Uruguay	—	—	—	—	—	—	—
Venezuela	—	—	—	—	—	—	—

L - Stati che hanno ufficialmente applicata le raccomandazioni per mezzo di Leggi. - l. a. c. - S

(a) Vedasi la tabella delle Convenzioni.

